

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 4/2026

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 19 DEL 30 GENNAIO 2026

A CURA DI:

FEDERICA TRESKA: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO

DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO

GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

CONDOMINIO

***Cassazione, ordinanza, 7 dicembre 2025, n. 31913, sez. II civile**

Proprietà individuale – servitù

Il principio *nemini res sua servit* trova applicazione soltanto quando un'unica persona sia titolare del fondo servente e del fondo dominante e non anche quando il proprietario di uno solo di questi sia comproprietario dell'altro, giacché in tal caso l'intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del bene. Ne deriva che il suddetto principio non costituisce ostacolo alla costituzione di una servitù a carico di un immobile di proprietà individuale compreso in edificio condominiale ed a vantaggio della restante proprietà comune.

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

Cassazione, ordinanza, 2 gennaio 2026, n. 143, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE Vendita di opere d'arte - Autenticità dell'opera - Errore di uno o di entrambi i contraenti - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di vendita di opere d'arte, l'errore di uno o di entrambi i contraenti sull'autenticità dell'opera negoziata e sull'effettiva identità del relativo autore può dar luogo, ex art. 1428 c.c., alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell'identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento della conclusione dell'accordo. (Fattispecie in tema di vendita di dipinto dichiarato autentico e successivamente risultato contraffatto).

Cassazione, sentenza, 22 dicembre 2025, n. 33567, sez. I civile

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE Appalto di opere pubbliche - Risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore - Obbligo di redazione dello stato di consistenza prima dell'escussione della garanzia prestata per l'esecuzione dell'opera - Sussistenza - Fondamento.

In tema di appalto di opere pubbliche, la stazione appaltante, ove abbia comunicato all'appaltatore la risoluzione del contratto, deve disporre la redazione dello stato di consistenza, con preavviso di venti giorni, entro un lasso di tempo ragionevole che, benché non espressamente individuato dalla legge, può essere fissato, in virtù del principio di buona fede, in sei mesi dalla comunicazione della risoluzione, termine che lo stesso legislatore ha considerato ragionevole sia in tema di escussione della fideiussione ex art. 1957 c.c., che in tema di appalto ex art. 187, d.m. n. 145 del 2000, con la conseguenza che il suo inutile decorso determina l'estinzione della garanzia, anche se autonoma, concessa a favore della stazione appaltante.

Cassazione, ordinanza, 20 dicembre 2025, n. 33336, sez. I civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO Contratto di conto corrente bancario - Stipulazione antecedente alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000 - Capitalizzazione trimestrale degli interessi - Sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 - Illegittimità costituzionale art. 25 comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 - Nullità delle clausole - Applicabilità dell'art. 7, comma 2, della delibera del CICR del 9 febbraio 2020 - Esclusione - Conseguenze.

In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, affinché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.

Cassazione, ordinanza, 19 dicembre 2025, n. 33199, sez. I civile

FIDEIUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEIUSSORE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEIUSSORE Fideiussione - Legittimazione sostitutiva del fideiussore al proponimento delle azioni spettanti al debitore principale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostitutiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 c.p.c., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio è solo il titolare dell'interesse leso.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso che il fideiussore potesse eccepire profili di nullità speciale "di protezione" che inficiavano il rapporto principale, in quanto deducibili soltanto dal debitore principale).

Cassazione, ordinanza, 17 dicembre 2025, n. 32964, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE Contratto preliminare di vendita - Immobili da costruire - Nullità per violazione dell'art. 2, d.lgs. n. 122 del 2005 - Estensione alle ristrutturazioni cd. maggiori - Verifica dello stato di completamento - Mera assenza del certificato di abitabilità o di opere secondarie - Insufficienza.

In tema di contratto preliminare di vendita di immobile da costruire, la nullità prevista per violazione della disciplina di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 si applica anche agli interventi di ristrutturazione cd. maggiore, caratterizzati da opere edilizie di rilevante entità, purché emerga lo stato di non completamento dell'immobile; a tal fine non assumono rilievo dirimente la mera assenza del certificato di abitabilità o la mancata esecuzione di opere secondarie o di rifinitura.

Cassazione, ordinanza, 17 dicembre 2025, n. 32997, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - LEGITTIMAZIONE Contratto d'opera professionale - Conferimento di incarico di patrocinio - Essenzialità della procura ad litem - Esclusione - Rilascio della procura ad litem da parte di soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico - Ammissibilità - Conseguenze sul diritto al compenso - Fattispecie.

In tema di contratto d'opera professionale dell'avvocato, il conferimento dell'incarico di patrocinio non richiede forme vincolate e non si identifica nella procura ad litem, la quale costituisce atto meramente esecutivo del mandato professionale già perfezionato, anche per facta concludentia; ne consegue che la validità o invalidità della procura - ancorché rilasciata da soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico - non incide né sull'esistenza, né sulla validità del contratto di patrocinio, né sul conseguente diritto dell'avvocato al compenso per l'attività svolta. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza che aveva negato al legale il diritto al compenso in quanto l'incarico era stato deliberato dall'assemblea e il legale, anche condomino, si era autoconferito la procura, rilevando che tali circostanze non incidevano sull'esistenza del rapporto professionale, fermo restando lo scomputo della "quota d'opera" corrispondente al vantaggio tratto dal mandatario in proporzione della sua partecipazione millesimale).

Cassazione, ordinanza, 7 dicembre 2025, n. 31906, sez. II civile

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE Vendita di terreno - Mancata menzione nell'atto degli immobili insistenti su di esso - Effetto traslativo - Sussistenza - Fondamento - Limite - Estensibilità all'aggiudicazione a seguito di esecuzione forzata - Fattispecie.

Il principio per cui la compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta il trasferimento anche dei fabbricati, ancorché non menzionati espressamente nell'atto e salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé o ad altri la proprietà di essi, va esteso anche all'aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, cosicché è irrilevante il mero richiamo agli originari identificativi catastali del bene pignorato, occorrendo invece tenere conto della modificazione avvenuta per effetto dell'attività edificatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui l'aggiudicazione aveva inglobato anche tutto quanto edificato sulla particella pignorata, attesa la già intervenuta edificazione al momento del pignoramento).

ENTI

Cassazione, sentenza, 2 dicembre 2025, n. 31397, sez. II civile

RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - IN GENERE Parrocchia - Natura prima del riconoscimento della personalità giuridica civile - Ente di fatto - Successivo decreto ministeriale di riconoscimento - Effetti - Alienazione di bene avente valore storico o artistico - Autorizzazione ministeriale ex l. n. 1089 del 1939 - Necessità.

In tema di soggettività degli enti ecclesiastici, il riconoscimento, agli effetti civili, della personalità giuridica della Parrocchia, con la pubblicazione del decreto del Ministero dell'Interno, ex art. 29 della l.n. 222 del 1985, comporta non già l'estinzione di quel soggetto e la nascita di uno nuovo, bensì una vicenda meramente

evolutivo-modificativa di quello stesso soggetto che, fino alla pubblicazione del decreto ministeriale, ha natura di ente di fatto e, come tale, soggetto di diritto rilevante per l'ordinamento statale quale centro di imputazione di diritti e obblighi, con conseguente applicazione delle norme di diritto comune. Pertanto, in caso di alienazione di beni di interesse storico o artistico posta in essere dalla Parrocchia, trova applicazione la l.n. 1089 del 1939, vincolante anche per gli enti religiosi, che impone l'autorizzazione ministeriale all'alienazione.

NOTAIO

***Cassazione, sentenza, 20 gennaio 2026, n. 1239, sez. II civile**

Illecito concorrenziale

Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre fattispecie di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, ma non essenziale, e la percezione di compensi inferiori ai minimi tariffari ovvero la loro non percezione è di per sé irrilevante ai fini dell'illecito di tipo concorrenziale, il quale, nei limiti stabiliti dall'articolo 4 del Regolamento di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, resta suscettibile nella vigente previsione di cui alla lett. c) dell'art. 147 legge notarile; di riflesso, la rilevanza di tali condotte non può essere recuperata sotto la diversa previsione della lett. a) del medesimo articolo, in virtù del generico richiamo alla compromissione della dignità e reputazione o del decoro e prestigio della classe notarile. Infatti, quest'ultima disposizione, intesa a reprimere condotte non previste né prevedibili, in un contesto connotato dall'atipicità dell'illecito disciplinare, non può essere piegata a sanzionare condotte che, precedentemente previste nella lett. c), il legislatore ha inteso privare di rilievo disciplinare, senza violare lo spirito della lett. a) e contraddire, al contempo, l'evoluzione della stessa lett. c), a meno che le medesime condotte non siano altrimenti qualificate dalla presenza di circostanze fattuali ulteriori. Ferma, infatti, l'irrilevanza disciplinare della mera adozione di comportamenti di prezzo indipendenti sul mercato per essere venuto meno, per abrogazione, il riferimento alla condotta di riduzioni di onorari, diritti o compensi, permane tuttora la sanzionabilità dell'illecita concorrenza realizzata attraverso comportamenti contrari ai doveri di correttezza professionale o servendosi di altri mezzi non confacenti al decoro e al prestigio della classe notarile, come, ad esempio, l'assunzione in proprio, da parte del professionista, dei costi dell'attività professionale in un numero rilevanti di casi, poiché tale condotta è obiettivamente idonea a fungere da fattore di attrazione e di fidelizzazione della clientela.

Perché sussista l'illecito di cui all'art. 147 legge n. 89 del 1913, nella forma dell'utilizzo di procacciatori di clienti, sono indispensabili sia l'opera del terzo che indirizzi al notaio un certo numero di clienti, sia un atteggiamento attivo del notaio, essendo siffatta situazione idonea a turbare il corretto esercizio della funzione pubblica, in quanto altera il momento della libera scelta del notaio da parte dei potenziali clienti, senza necessità che vi sia la prova del danno effettivo subito dagli altri notai.

PRESCRIZIONE

Cassazione, ordinanza, 16 ottobre 2025, n. 27707, sez. II civile

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO Prescrizione presuntiva - Crediti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato - Applicabilità - Esclusione - Fondamento

Per i crediti vantati nei confronti di un'amministrazione pubblica non è possibile invocare la prescrizione presuntiva, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento.

Cassazione, ordinanza, 12 settembre 2025, n. 25119, sez. III civile

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE Eccezione di prescrizione estintiva - Elementi costitutivi - Oneri dell'eccezione - Contenuto - Indicazione della durata della prescrizione applicabile - Esclusione - Fattispecie.

Elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della relativa durata, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come *quaestio iuris* concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizione per esso previsto dalla legge, sicché la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che la stessa sia onerata solo di allegare il suddetto elemento costitutivo, manifestando la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali è rimessa al potere-dovere del giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per genericità l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per omessa specificazione del tipo di prescrizione invocata e della data di decorrenza).

PROPRIETÀ

Cassazione, ordinanza, 12 dicembre 2025, n. 32446, sez. II civile

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA Probatio diabolica a carico dell'attore - Oggetto - Produzione dell'atto di accettazione ereditaria e del rogito di acquisto - Insufficienza - Fondamento.

In tema di azione di rivendicazione, ai fini della probatio diabolica gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente.

Cassazione, ordinanza, 3 dicembre 2025, n. 31573, sez. II civile

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Possesso idoneo ad usucapire - Acquisizione a seguito di atto traslativo di immobile nullo perché privo della forma scritta - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'accipiens può possedere il bene animo domini, ed anzi proprio la circostanza che la traditio sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido, era comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretto dall'*animus rem sibi habendi*. (Fattispecie in materia di compravendita nulla perché conclusa a trattativa privata in violazione dell'art. 108 l.fall.).

SUCCESSIONI

Cassazione, ordinanza, 15 dicembre 2025, n. 32703, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RAPPRESENTAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - ESTENSIONE Successioni mortis causa - Rinuncia all'eredità da parte di un chiamato e convenzione tra i chiamati della medesima eredità - Efficacia della rinuncia nei rapporti interni - Condizioni - Fondamento.

In tema di successioni, la regolamentazione degli effetti della rinuncia all'eredità di uno dei chiamati - stabilita con convenzione tra gli stessi nei loro rapporti interni - presuppone che il rinunciante non abbia già acquisito la qualità di erede; una volta avvenuto l'acquisto, opera il principio *semel heres, semper heres*, che rende inefficace ogni rinuncia successiva.

Cassazione, sentenza, 14 dicembre 2025, n. 32593, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - IN GENERE Legato sostitutivo di legittima - Domanda della quota riservata in natura ex art. 718 c.c. - Rinuncia implicita al legato sostitutivo - Condizioni - Fondamento.

La rinuncia al legato in sostituzione di legittima - ferma la necessità della forma scritta quando il legato abbia ad oggetto beni immobili - può risultare anche in via implicita da comportamenti del legatario, i quali manifestino in modo inequivocabile la volontà di non avvalersi del legato; tra questi rientra la proposizione della domanda per il riconoscimento della quota di riserva in natura ex art. 718 c.c., essendo tale azione incompatibile con la volontà di dare esecuzione al legato sostitutivo.

Cassazione, ordinanza, 9 dicembre 2025, n. 32056, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Entità della lesione - Valore dell'integrazione - Determinazione - Riferimento al tempo dell'apertura della successione - Integrazione della quota di riserva mediante conguaglio in denaro - Rivalutazione - Necessità - Al momento di ultimazione della divisione giudiziale.

Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene, riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali, cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente.

TRASCRIZIONE

Cassazione, ordinanza, 16 ottobre 2025, n. 27663, sez. II civile

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - ATTI E CONTRATTI RELATIVI A DIRITTI REALI Vendita di immobile con contestuale costituzione di servitù prediale a favore dell'immobile venduto e a carico di altro immobile di proprietà del venditore - Opponibilità della servitù ai successivi acquirenti del fondo servente - Conoscibilità legale - Contenuto della nota di trascrizione - Rilevanza in via esclusiva.

Quando un contratto di compravendita immobiliare contiene una convenzione costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, ai fini dell'opponibilità della servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, assume rilievo esclusivamente il contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo (ex art. 2659 c.c.), giacché tale forma di conoscibilità legale, indipendentemente da ogni menzione che ne faccia il successivo atto di acquisto, non può essere sostituita o integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile aliunde.

II. Diritto tributario

Cassazione, sentenza 31 luglio 2025, n. 22155, sez. V

Cessioni di immobili a un fondo comune di investimento - Esenzione IVA - Esclusione - Ragioni.

In tema di IVA, la cessione di immobili a un fondo comune di investimento non può beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 4, d.P.R. n. 633 del 1972, ove sia accertato che l'operazione economica si iscrive

nell'ambito dell'attività di impresa svolta, in ragione della funzionalità dell'apporto dei beni alle strategie finanziarie della società di gestione, presentando l'operazione medesima un nesso diretto con l'organizzazione imprenditoriale e, dunque, con l'attività economica oggetto dell'imposizione.

Cassazione, sentenza 3 settembre 2025, n. 24475, sez. V

Disconoscimento di agevolazione applicata al momento della registrazione dell'atto - Conseguente liquidazione dell'imposta di registro - Responsabilità del notaio rogante - Esclusione - Ragioni.

In caso di liquidazione dell'imposta di registro, da parte dell'Amministrazione, a seguito del disconoscimento di un'agevolazione applicata al momento della registrazione dell'atto, deve escludersi la responsabilità del notaio rogante, atteso che quest'ultima si configura, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 (nel testo *ratione temporis* vigente), in relazione al pagamento della sola imposta principale e non già di quella complementare, quale quella in discorso dev'essere qualificata.

Cassazione, sentenza 3 settembre 2025, n. 24477, sez. V

Agevolazione prima casa - Acquirente comproprietario in comunione ordinaria con il coniuge di altra abitazione nello stesso Comune - Preclusione - Sussistenza.

In materia di benefici fiscali per la prima casa, la circostanza che l'acquirente sia già comproprietario con il coniuge, in regime di comunione ordinaria, di altra abitazione idonea nello stesso Comune preclude il riconoscimento dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 1, della nota II-bis della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ai sensi della lett. b della medesima disposizione, dovendosi escludere che tale preclusione scaturisca solo dalla comunione legale tra i coniugi.

Cassazione, ordinanza 9 settembre 2025, n. 24881, sez. V

Giudizio tributario - Natura - Impugnazione-merito - Conseguenze - Riqualficazione giudiziale di operazione economica come permutativa - Assoggettamento separato delle due prestazioni dell'operazione a IVA per la prima volta in Cassazione - Esclusione - Fondamento.

La natura di impugnazione-merito del processo tributario esclude che, in caso di riqualficazione ad opera del giudice di un'operazione economica come permutativa (vale a dire composta da due operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazione, e alle quali va applicata la relativa disciplina), l'Amministrazione finanziaria possa, per la prima volta in Cassazione, assoggettare ad IVA separatamente le due prestazioni dell'operazione anzidetta, trattandosi dell'esercizio di un nuovo potere impositivo che fuoriesce, quindi, dal perimetro dell'atto impugnato.

*** Cassazione, ordinanza 19 gennaio 2026, n. 1133, sez. V**

Imposta di registro - Produzione in giudizio di lodo arbitrale non esecutivo- Enunciazione in sentenza

In tema di imposta di registro, la produzione in giudizio di un lodo arbitrale non dichiarato esecutivo, anche nell'ambito del giudizio di impugnazione per nullità dinanzi alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 828 c.p.c., non integra un "caso d'uso" ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986 e, pertanto, non ne comporta l'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, della tariffa, parte seconda, del medesimo decreto.

Tuttavia, qualora il lodo arbitrale sprovvisto di esecutività e non registrato sia espressamente enunciato nella sentenza della Corte d'Appello che, in sede di impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c., lo abbia parzialmente confermato e parzialmente riformato, esso, per la parte riformata, perde efficacia giuridica ed è sostituito dalla pronuncia giudiziale, mentre, per la parte confermata e non incisa dalla declaratoria di nullità,

conserva la propria validità ed efficacia tra le parti; e tale parte del lodo costituisce atto enunciato soggetto a registrazione ai sensi dell' art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, non ricorrendo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

*** Cassazione, ordinanza 20 gennaio 2026, n. 1227, sez. V**

Imposta di registro- Ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.

In tema di imposta di registro, l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è assoggettabile ad autonoma tassazione rispetto al titolo posto a base della procedura esecutiva, e specificamente, ad imposta proporzionale, dovendo ricondursi ai provvedimenti aventi effetti traslativi di cui all'art. 8, lett. a), della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986.

*** Cassazione, ordinanza 20 gennaio 2026, n. 1275, sez. V**

Imposta di registro- Registrazione atti giudiziari- Lodo arbitrale dichiarato esecutivo- Amministrazione pubblica parte del giudizio - Compensazione spese giudiziali

In tema di registrazione degli atti giudiziari (ivi compresi i lodi arbitrali muniti di esecutività), in caso di compensazione totale o parziale delle spese giudiziali nelle controversie con la pubblica amministrazione, secondo la previsione dell'art. 159 del D.P.R. n. 115/2002, che prescinde dall'individuazione della parte vittoriosa, se la registrazione è chiesta dalla pubblica amministrazione, l'imposta di registro è prenotata a debito, per la metà, o per la diversa quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente in via esclusiva dall'altra parte; viceversa, se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dalla pubblica amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro è pagata per intero in via esclusiva dalla stessa parte.

*** Cassazione, ordinanza 23 gennaio 2026, n. 1571, sez. V**

Imposta di registro- Fideiussione enunciata in atto giudiziario correlata ad operazioni di finanziamento a medio-lungo termine di cui all'art. 15 D.P.R. n. 601/73

La questione posta è già stata risolta dalla pronuncia della Corte di Cassazione n.17924/2025 nel senso che la fideiussione correlata a finanziamenti a medio e lungo termine di cui all'art. 15 del D.P.R. 601/73, se enunciata in atti giudiziari, non è soggetta all'imposta di registro.

Tale conclusione costituisce il precipitato diretto di quanto questa Corte ha già affermato in relazione alla corretta interpretazione della deroga di cui al comma 2 del citato art. 15 in rapporto alla disciplina dell'enunciazione degli atti in provvedimenti giudiziari ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 131/86 , avendo statuito che "Ai sensi dell' art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 601 del 1973, gli atti giudiziari riguardanti operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine sono soggetti alle imposte secondo il regime ordinario e non al regime agevolativo per quelle previsto, ma ciò non comporta che l'enunciazione in atti giudiziari delle menzionate operazioni di credito, degli atti e delle garanzie prestate determini il loro assoggettamento anche all'imposta di registro, ai sensi dell'art. 22 D.P.R. n. 131 del 1986, risultando esse già sottoposte ad un'unica imposta sostitutiva" (Cass. Sez. 5, 14/03/2024, n. 6893; vedi anche Sez. 5, n. 25338 del 25 giugno 2024).

Essendo, quindi, pacifico in punto di fatto che la fideiussione fosse correlata ad operazioni di finanziamento a medio e lungo termine di cui all'art. 15 primo comma D.P.R. 601/73 , la CGT di II grado ha violato il comma 2 del medesimo articolo in relazione all'art. 22 del D.P.R. 131/86, non avendo considerato che la mancata estensione, ad opera dell'art. 15, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, del regime agevolativo previsto per le operazioni di credito anche agli atti giudiziari ad esse relativi (i quali sono, perciò, soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario) non comporta che le operazioni di credito in questione, per il fatto di venire enunciate in sede di quegli atti giudiziari, divengano perciò soggette anche ad imposta di registro, ai

sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22 (Cass., Sez. 5, 29 marzo 2002, n. 4586; Cass., Sez. 5, 20 febbraio 2004, n. 3428; Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2013, n. 22829; Cass., Sez. 5, 4 luglio 2019, n. 17938; Cass., Sez. 6-5, 24 marzo 2021, n. 8341; Cass., Sez. 5, 19 novembre 2021, nn. 35442 e 35443; Cass., Sez. 5, 30 novembre 2021, n. 37386).

In altri termini, il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, non riguarda l'enunciazione di atti esenti, né riguarda gli atti soggetti ad imposta sostitutiva (Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2013, n. 22829).